

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE AD INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA PER LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONE TOSCANA, AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA SERVIZI E BENI ECONOMICI ED ARREDI ESTAR N. 598 DEL 14.04.2021. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LOTTO N. 1.
CIG PADRE: 8372417114 - CIG DERIVATO: 8988214CD3**

L’Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Generale AUSL TC prot. n. 85655 del 18.11.2021 e domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Azienda

E

La ditta Meneghini e Associati s.r.l., con sede legale in Vicenza viale Trento n. 56/F, C.F. e P.I. n. 00892530247, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Giampaola Meneghini nata a _____ (___) il ___/___/_____, Codice Fiscale _____ che interviene in qualità di Legale Rappresentante della Società Meneghini e Associati s.r.l.;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 954 del 27/07/2020, ESTAR ha proceduto all’indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, finalizzata all’affidamento in concessione della gestione degli spazi da destinare ad intermediazione pubblicitaria per le Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana per un periodo di sei anni, suddivisa in 4 lotti;
- con Determinazione del Direttore Di Area Servizi, Beni Economici ed Arredi n. 598 del 14/04/2020, Estar ha proceduto ad aggiudicare la concessione della gestione degli spazi da destinare ad intermediazione pubblicitaria per le Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana, come di seguito dettagliato:
 - relativamente al Lotto n. 1- Azienda USL Toscana Centro in favore della ditta Meneghini e Associati s.r.l.;
 - relativamente al Lotto n. 2- Azienda USL Toscana Nord Ovest in favore della ditta Meneghini e Associati s.r.l.;
 - relativamente al Lotto n. 3 – Azienda USL Toscana Sud Est in favore della ditta Meneghini e Associati s.r.l.;
 - relativamente al Lotto n. 4 – Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in favore della ditta Publidea s.r.l.;
- con nota prot n. 85655 del 18.11.2021 il Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettati dalla ditta aggiudicataria:

- Bando di gara: Capitolato normativo e capitolato tecnico di gara;
- offerta economica della ditta aggiudicataria.;

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. B) Modulo per richiesta DURC
- all. C) Duvri

ART.2- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione degli spazi da destinare ad intermediazione pubblicitaria all’interno dei Presidi Ospedalieri e territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro, di seguito elencati a titolo esemplificativo, come area di potenziale di intervento:

Presidio Ospedaliero	Luogo
Lorenzo Pacini	San Marcello P/se- Pistoia
San Pietro Igneo	Fucecchio- Firenze
Degli Infermi	San Miniato- Pisa
Serristori	Figline e Incisa Valdarno- Firenze
Nuovo Ospedale del Mugello	Borgo San Lorenzo- Firenze
Piero Palagi	Firenze
Santa Maria Nuova	Firenze
SS. Cosma e Damiano	Pescia- Pistoia
Santa Maria Annunziata	Bagno a Ripoli
San Giovanni di Dio- Torregalli	Firenze
San Giuseppe	Empoli

Presidi Territoriali articolati in zone:	
Empolese	Empoli- Capraia e Limite- Castelfiorentino- Castelfranco di sotto- Cerreto Guidi- Certaldo- Galleno- Gambassi Terme- Montaione- Montepulciano Fiorentino- Montespertoli- Montopoli Valdarno- San Miniato- Santa Croce sull'Arno- Vinci
Firenze	Firenze
Fiorentina Sud-Est	Bagno a Ripoli- Barberino Tavernelle- Fiesole- Figline e Incisa Valdarno- Greve in Chianti- Impruneta- Londa- Pelago- Pontassieve- Reggello- Rignano sull'Arno- Rufina- San Casciano Val di Pesa
Fiorentina Nord Ovest	Calenzano- Campi Bisenzio- Firenze- Lastra a Signa- Scandicci- Sesto Fiorentino- Vaglia
Mugello	Borgo San Lorenzo- Barberino del Mugello- Dicomano- Firenzuola- Marradi- Palazzuolo sul Senio- Scarperia e San Piero- Vicchio
Pistoiese	Pistoia- Pracchia- Cutigliano- Abetone- San Marcello- Marliana- Agliana- Montale- Quarrata- Sambuca Pistoiese- San Marcello- Serravalle Pistoiese
Val di Nievole	Buggiano- Lamporecchio- Larciano- Monsummano Terme- Montecatini Terme- Pescia- Pieve a Nievole
Pratese	Prato- Carmignano- Montemurlo- Poggio a Caiano- Vaiano- Vernio

Sono esclusi dalla presente concessione i nuovi Presidi Ospedalieri di Pistoia e di Prato in cui vigono forme contrattuali da ritenere estranei al presente contratto, come previsto dall'art. 3 del Capitolato Tecnico di gara.

L'Azienda USL Toscana Centro in sede contrattuale individuerà, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico di gara, nell'ambito del proprio bacino territoriale, gli effettivi Presidi/strutture e relativi spazi di intervento da concedere in concessione. Altresì durante la durata contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di individuare e concedere in concessione ulteriori spazi rispetto a quelli stabiliti nel rapporto contrattuale iniziale, ai quali verranno applicate le medesime condizioni contrattuali.

ART. 3 – DURATA

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5 del capitolato normativo e dell'art. 2 del Capitolato Tecnico di gara, avrà durata di 6 anni dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della fase di gestione dell'attività redatto in contraddittorio tra le controparti.

L'AUSL Toscana Centro si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto all'Affidatario designato per ulteriori 3 anni dalla scadenza del contratto originario, alle medesime condizioni economiche ovvero migliorative.

Alla scadenza del contratto il Concessionario, qualora richiesto da ESTAR, sarà comunque tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 (centottanta) giorni necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente.

ART. 4 – PERIODO DI PROVA

Il presente atto è sottoposto, ai sensi dell'art. 9.6 del Capitolato normativo di gara, al periodo di prova, pari alla durata di sei mesi, a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. La valutazione del periodo di prova sarà effettuata dall'Azienda USL Toscana Centro in modo autonomo ed indipendente, e dovrà concludersi con apposita relazione del Responsabile dell'esecuzione contrattuale da inviare all'ESTAR, prima della scadenza del trimestre, nella quale dovrà essere indicato un giudizio sintetico "POSITIVO" oppure "NEGATIVO". La mancata emissione della relazione nei termini previsti dal presente articolo sarà equiparata a giudizio "positivo" con conseguente superamento del periodo di prova. Nel caso in cui nella relazione sia stato indicato il giudizio "NEGATIVO" ESTAR, di concerto con l'Azienda USL Toscana Centro procederà alla risoluzione anticipata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo. In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda incamererà il deposito cauzionale definitivo e richiederà il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese alle quali l'Azienda dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento della concessione ad altra ditta. In ogni caso il Concessionario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. L'ESTAR si riserva di procedere all'affidamento della concessione all'impresa seconda in graduatoria.

Art. 5- CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere come da capitolato normativo e tecnico di gara:

- un **Canone annuo**: il concessionario corrisponde all'Azienda Sanitaria un canone annuo costituito da una royalties sul fatturato con un canone minimo annuo e fisso.

Il canone minimo fisso (come da tabella) è dovuto a prescindere dal risultato economico e finanziario derivante dall'attività in oggetto. Esso dovrà essere corrisposto in rate mensili posticipate da versare entro cinque giorni dal ricevimento della fattura.

Il canone variabile (Royalty) è determinato con applicazione della percentuale dell'offerta economica (come indicato in tabella) sul fatturato nel periodo di competenza al netto dell'IVA;

La royalty sarà calcolata annualmente alla fine dell'anno solare. Nel caso in cui l'importo della royalty risulti superiore all'importo del canone fisso, la differenza verrà corrisposta in un'unica soluzione entro cinque giorni dal ricevimento fattura.

- un **Rimborso spese**: il concessionario corrisponde all'Azienda Sanitaria un rimborso annuo come da tabella per utenze e servizi indivisi.

CANONE FISSO ESENNALE IVA INCLUSA	CANONE FISSO ANNUALE IVA INCLUSA	RIMBORSO SPESE ESENNALE (UTENZE E SERVIZI INDIVISI) IVA INCLUSA	RIMBORSO SPESE ANNUALE (UTENZE E SERVIZI INDIVISI) IVA INCLUSA	ROYALTY
€ 439.200,00	€ 73.200,00	€ 18.300,00	€ 3.050,00	25% calcolato sul fatturato annuo > a € 60.000,00

ART. 6- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio dovrà essere eseguita in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel Capitolato normativo e tecnico e, se necessari, negli allegati tecnici relativi a ciascun affidamento specifico. Il concessionario garantisce il possesso continuativo, per tutta della concessione prevista dal presente contratto, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione del servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive delle Azienda USL Toscana Centro a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente contratto, e nei suoi allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati

contrattuali. Il concessionario sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 12 del capitolato normativo sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda USL Toscana Centro è: D.ssa Laura Margheri

Il Responsabile Unico del contratto per il concessionario è: Dr.ssa Pozza Francesca/Munari Cristian

ART. 7 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto di prestazioni di servizi estranei all'oggetto del presente contratto.

ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'azienda USL Toscana si impegna all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture saranno trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Sul documento fiscale sarà annotato in ogni caso il CIG derivato.

I canoni dovranno essere versati all'Azienda USL Toscana Centro in soluzioni rateali costanti mensili posticipate entro cinque giorni dal ricevimento delle relative fatture nel mese successivo al periodo di competenza.

ART. 9- SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016, e in conformità all'art. 11 del Capitolato normativo di gara.

ART. 10– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il concessionario pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

ART.11- CAUZIONE DEFINITIVA.

A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell'art.103 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. n. 8 del capitolato normativo di gara ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che il concessionario ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 18.750,00.

Il concessionario in caso di prolungamento, si impegna a prorogare la polizza fideiussoria per l'importo proporzionato al nuovo periodo di validità contrattuale.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

ART. 12- GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento della concessione per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 9.4 del Capitolato Normativo di gara, il concessionario, in data 28/04/2024, ha stipulato polizza di Responsabilità Civile n. 1/53524/65/745061153/10 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in atti, a copertura del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività del servizio di cui trattasi, con scadenza della prima rata il 31/12/2021, con massimali adeguati e nei termini di cui all'art. 9.4 del Capitolato Normativo di gara.

Il concessionario si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i certificati assicurativi che attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata dell'appalto.

ART. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Il concessionario è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Normativo, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 il concessionario ha prodotto la documentazione (in atti) relativa alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente, il Documento di Valutazione dei Rischi nonché l'attestazione dell'avvenuta formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute.

A tal fine è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del Duvri aziendale provvedendo alla relativa elaborazione (Allegato C).

ART.14- PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate nel Capitolato Normativo di gara all'art. 9.12.

ART 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli art. n. 12 e n. 13 del capitolato normativo di gara;

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

ART. 16 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dall'azienda sono consultabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, al seguente collegamento <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy>

ART. 17– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del concessionario può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 18 – SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del concessionario e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI ULTERIORI

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

ART. 20- DOMICILIO DELLE PARTI

Per effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il concedente ed il concessionario - così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta Meneghini e Associati s.r.l
Legale Rappresentante della Società
Dott.ssa Giampaola Meneghini